

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 79/04/IT

12 ottobre 2004

Sentenza della Corte nella causa C-222/02

Peter Paul e a./Repubblica federale di Germania

NESSUNA DELLE DIRETTIVE IN MATERIA CREDITIZIA CONFERISCE AI SINGOLI IL DIRITTO DI PRETENDERE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA BANCARIA L'ADOZIONE DI MISURE DI VIGILANZA ADEGUATE NÉ DI CONSIDERARE TALE ORGANISMO O LO STATO INTERESSATO RESPONSABILE IN CASO DI VIGILANZA CARENTE, SE ED IN QUANTO È STATO LORO ASSICURATO L'INDENNIZZO PREVISTO DALLA DIRETTIVA SUI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

Una norma nazionale secondo cui i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico è quindi compatibile con il diritto comunitario

Nel 1987 la Banca tedesca BVH, che non faceva parte di un sistema di garanzia di depositi, ha ricevuto dal Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (Ufficio federale tedesco di vigilanza sugli enti creditizi) l'autorizzazione ad esercitare attività bancarie. Nel novembre 1997, in seguito ad indagini speciali sulla difficile situazione finanziaria della Banca, il Bundesaufsichtsamt ha depositato una domanda di avvio della procedura fallimentare ed ha revocato alla BVH Bank l'autorizzazione che le era stata concessa dieci anni prima.

Il sig. Peter Paul e a. avevano aperto conti di deposito a termine presso la BVH Bank per un importo totale di circa DEM 300 000 (circa EUR 150 000). Per i casi di indisponibilità dei depositi, la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi¹ stabilisce che l'insieme dei depositi di un depositante è coperto fino ad un importo di EUR 20 000. Il Landgericht Bonn ha dichiarato che il recepimento tardivo di questa direttiva costituiva una violazione grave e manifesta del diritto comunitario da parte della Repubblica federale di Germania e la ha

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, 94/19/CE (GU L 135, pag. 5).

condannata a versare la somma di EUR 20 000 a ciascuno dei ricorrenti. Questi ultimi hanno tuttavia chiesto alla Germania il risarcimento del danno finanziario superiore a questo importo per il fatto che il Bundesaufsichtsamt non avrebbe adempiuto correttamente ai suoi obblighi di vigilanza.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca di cassazione), adito in ultimo grado, chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee se ai depositanti sia riconosciuto dalla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi o da altre direttive in materia creditizia il diritto di pretendere da parte dell'organismo di vigilanza l'attuazione di misure di vigilanza adeguate.

Secondo la Corte, se ed in quanto è assicurato l'indennizzo dei depositanti in caso di indisponibilità dei loro depositi così come prevede la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, quest'ultima non attribuisce ai depositanti un diritto a che le autorità competenti assicurino nel loro interesse le misure di vigilanza.

Questa direttiva non può quindi essere interpretata nel senso che si oppone ad una norma nazionale secondo cui i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa che, in base al diritto nazionale, esclude che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.

Inoltre, anche se le altre direttive in materia creditizia ² impongono alle autorità nazionali taluni obblighi di vigilanza nei confronti degli enti creditizi e tra gli obiettivi delle dette direttive figura anche quello della tutela dei depositanti, ciò non comporta che queste direttive mirano a creare diritti a favore dei depositanti in caso di indisponibilità dei loro depositi causata da una vigilanza carente da parte delle autorità nazionali competenti.

Queste direttive non possono quindi essere interpretate nemmeno nel senso che conferiscono ai singoli il diritto di pretendere da parte dell'organismo di vigilanza bancaria l'adozione di misure di vigilanza adeguate né di considerare tale organismo o lo Stato interessato responsabile in caso di vigilanza carente.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: FR, EN, DE, IT

Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet <http://www.curia.eu.int>. Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

² Direttive 77/780/CEE del Consiglio 12 dicembre 1977 (GU K 322, pag. 30); Direttiva 89/299/CEE del Consiglio 17 aprile 1989 (GU L 124, pag. 16), e direttiva 89/646/CEE del Consiglio 15 dicembre 1989 (GU L 386, pag. 1).